

D.L. 28 maggio 1981, n. 251: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.

(Gazzetta Ufficiale n. 147 del 30 maggio 1981)

(Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

(Gazzetta Ufficiale n. 206 del 29 luglio 1981)

(Omissis)

Art. 10 [1]

Ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purchè non diretti a sovvenzionare l'esportazione [2] .

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore. Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi annuali si applicano l'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, e le relative norme di attuazione [3] . I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria, e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982 [4] .

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sarà determinata, in favore dei consorzi di cui al primo comma del presente articolo, la quota del fondo di cui all'art. 2 del presente decreto ad essi riservata.

Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi d'intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione della domanda estera. [5]

(1) Per i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, vedi:

- nell'anno 2001, la Circolare 27 dicembre 2000, n. 864276;
- nell'anno 2002, la Circolare 30 novembre 2001, n. 111863;
- nell'anno 2003, la Circolare 6 agosto 2002, n. 6083;
- nell'anno 2005, la Circolare 9 settembre 2004, n. 189228;
- nell'anno 2006, la Circolare 31 ottobre 2005, n. 0201190;
- nell'anno 2007, la Circolare 7 novembre 2006, n. 0145855;
- nell'anno 2008, la Circolare 13 novembre 2007, n. 1853;
- nell'anno 2009, la Circolare 31 ottobre 2008, n. 20080171769;
- nell'anno 2010, la Circolare 4 novembre 2009, n. 20090085185.

(2) Comma modificato dalla legge di conversione.

(3) Comma sostituito dall'art. 4, comma 3, L. 20 ottobre 1990, n. 304.

(4) Comma sostituito dalla legge di conversione.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 935, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(Omissis)